



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 marzo 2019
(OR. en)

7233/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0054 (NLE)**

PECHE 100

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 104 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale e che abroga la decisione 9451/1/14 REV 1

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 104 final.

All.: COM(2019) 104 final



Bruxelles, 6.3.2019
COM(2019) 104 final

2019/0054 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della
Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale e che abroga la decisione
9451/1/14 REV 1**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) per il periodo 2019-2023 in relazione alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito, "la convenzione NEAFC") intende garantire, con l'istituzione della NEAFC, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento ottimale delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ("la zona di regolamentazione"). La convenzione è entrata in vigore il 17 marzo 1982 ed è stata modificata nel 2004 e nel 2006. Sebbene le modifiche del 2004 e del 2006 siano entrate ufficialmente in vigore il 29 ottobre 2013, è stato convenuto (in conformità con la dichiarazione di Londra) di attuare le modifiche su base provvisoria a decorrere dalla loro adozione.

L'Unione è parte contraente della NEAFC, avendo ratificato la convenzione a norma della decisione 81/608/CEE del Consiglio¹. Le modifiche del 2004 e del 2006 sono state approvate con decisione 2009/550/CE del Consiglio².

2.2. La Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

La NEAFC è l'organismo istituito dalla convenzione NEAFC responsabile della gestione e della conservazione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione. Essa adotta misure di conservazione e di gestione ai fini dell'uso ottimale delle risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza.

In qualità di membro della commissione NEAFC, l'Unione ha diritto di partecipazione e diritto di voto. La NEAFC adotta le proprie decisioni a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

2.3. Decisioni della NEAFC

La NEAFC ha la facoltà di adottare, per le risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti.

In conformità dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della convenzione NEAFC, le misure entrano in vigore 80 giorni dopo la data della loro notifica alle parti contraenti da parte della NEAFC. Le parti contraenti che presentano un'obiezione a una misura entro 50 giorni dalla data di notifica non sono vincolate da tale misura. Se più di un terzo delle parti contraenti presenta un'obiezione, le altre parti contraenti non sono tenute ad attuare la misura in questione.

¹ Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

² Decisione 2009/550/CE del Consiglio, del 5 marzo 2009, relativa all'approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere l'ambito di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 12).

3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito, "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Per la NEAFC questo approccio è attuato dalla decisione 9451/1/14 REV 1 del Consiglio, del 19 maggio 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della NEAFC per il periodo 2014-2018. La decisione contiene principi generali e orientamenti, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della NEAFC. Inoltre, fissa la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 9451/1/14 REV 1 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2019. Di conseguenza, la presente proposta definisce la posizione dell'Unione nell'ambito della NEAFC per il periodo 2019-2023, sostituendo così la decisione 9451/1/14 REV 1.

La decisione 9451/1/14 REV 1 integra i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP⁴. Inoltre, ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La revisione attuale tiene conto, per quanto attiene alle ripercussioni sulla pesca, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*⁵, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione sulla *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*⁶ e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta⁷.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁴ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁵ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

⁶ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016

⁷ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione, nonché gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁸.

4.1.2. *Applicazione al caso di specie*

La NEAFC è un organo istituito da un accordo, ossia la convenzione NEAFC.

Gli atti che la NEAFC è chiamata ad adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 12 della convenzione NEAFC e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'Unione, in particolare sugli atti seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata⁹;
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹⁰; e
- Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹¹.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione NEAFC.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. **Base giuridica sostanziale**

4.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. *Applicazione al caso di specie*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La presente decisione sostituisce la decisione 9451/1/14 REV 1, che copre il periodo 2014-2018.

⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

⁹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

¹⁰ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹¹ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del medesimo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale e che abroga la decisione 9451/1/14 REV 1

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 81/608/CEE del Consiglio¹², del 13 luglio 1981, l'Unione ha concluso la convenzione NEAFC, che ha istituito la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC). Le modifiche del 2004 e del 2006 alla convenzione NEAFC sono state approvate con decisione 2009/550/CE del Consiglio¹³ del 5 marzo 2009. Le modifiche sono entrate ufficialmente in vigore il 29 ottobre 2013, ma è stato convenuto, in conformità con la dichiarazione di Londra, di attuare le modifiche su base provvisoria a decorrere dalla loro adozione.
- (2) La NEAFC è responsabile dell'adozione di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso ottimale delle risorse di pesca nella zona della convenzione NEAFC ("la zona di regolamentazione"). Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto

¹² Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

¹³ GU L 184 del 16.7.2009, pag. 12.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede specificamente che i suddetti obiettivi e principi devono essere applicati dall'Unione nella condotta delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

- (4) Come indicato nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*¹⁵ e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta¹⁶, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.
- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una *Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare*¹⁷ menziona misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NEAFC per il periodo 2019-2023 e abrogare la decisione del Consiglio, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NEAFC saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹⁸, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁹ e il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.
- (7) La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NEAFC è attualmente stabilita dalla decisione 9451/1/14 REV 1 del Consiglio²¹. È opportuno abrogare la decisione 9451/1/14 REV 1 e sostituirla con una nuova decisione per il periodo 2019-2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NEAFC, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione

¹⁵ JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

¹⁶ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

¹⁷ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

²⁰ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

²¹ Decisione del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC).

tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della NEAFC è effettuata in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della NEAFC del 2024.

Articolo 4

La decisione 9451/1/14 REV 1 del 19 maggio 2014 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*